

(N. 1957-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo aver proceduto, mediante scambio di lettere, al riconoscimento della Commissione internazionale per lo stato civile, il 25 settembre 1950 e, successivamente, il 25 settembre 1952, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi-Bassi e Svizzera hanno sottoscritto due protocolli relativi, il primo, alle modalità circa lo scambio delle documentazioni effettuate a mezzo della detta Commissione ed, il secondo, concernente le eventuali adesioni di altri Stati al precedente atto.

Con il protocollo del 25 settembre 1950 i Paesi contraenti si sono impegnati a fornire gratuitamente alla Commissione di cui trattasi le informazioni che le saranno necessarie per i suoi studi ed i suoi lavori. Scopo precipuo della Commissione è, infatti, quello di tenere aggiornata la documentazione legislativa e dottrinale sui diritti e sulla nazionalità delle persone.

Inoltre (art. 3) gli Stati contraenti si sono impegnati a partecipare, con una sovven-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione annuale, alle spese di funzionamento della Commissione.

Decidendo di aderire al predetto Protocollo il nostro Paese si impegna — com'è ovvio — a dare esecuzione alle clausole di cui sopra è cenno. Va notato, ad ogni buon fine, che secondo il disposto del comma 3 dell'articolo unico del Protocollo addizionale del 25 settembre 1952 la nostra domanda di adesione dovrà essere oggetto d'un voto favorevole dell'Assemblea generale della Commissione, voto che dovrà essere unanime per quanto concerne i

suffragi dei delegati degli Stati firmatari del Protocollo del 25 settembre 1950.

Riteniamo, onorevoli Senatori, che anche per il nostro Paese possa risultare di una qualche utilità l'adesione ai predetti atti internazionali e per questo vi esortiamo a non voler negare il vostro consenso necessario per l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a compiere l'adesione medesima.

CERULLI IRELLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decor-

rere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo unico, n. 3 del Protocollo addizionale.

Art. 3.

All'onere di lire 1.200.000, derivante per l'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.